



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 141 del 14/11/2025

#### PORTE DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO NELLA ZONA DEL PORTO STORICO AI FINI DEI LAVORI DI RESTAURO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE DEL LUNGOMARE VANVITELLI

**IL PRESIDENTE,**

**VISTA**

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO**

l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;

**CONSIDERATO**

che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

**VISTO**

il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

**VISTO**

ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

**VISTO**

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

**VISTE**

la comunicazione pervenuta con prot.15784 in data 24/10/2025 dalla locale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 21218 in data 24/10/2025) nonché la relativa comunicazione di precisazione in data 10/11/2025 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 22241 in data 10/11/2025), con cui si rappresenta l'esigenza dell'insediamento di un cantiere edile temporaneo nella zona del porto storico di Ancona su di uno spazio demaniale marittimo retrostante la sede della locale Capitaneria di Porto, ciò ai fini dell'esecuzione, da parte della medesima Soprintendenza, di lavori di restauro e messa in sicurezza delle strutture archeologiche site in prossimità della vicina strada denominata Lungomare Vanvitelli;



**CONSIDERATO**

che lo spazio demaniale marittimo interessato dal suddetto cantiere temporaneo, evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica prodotta in allegato a corredo del presente provvedimento, risulta normalmente destinato alla pubblica circolazione viaria ed alla connessa sosta veicolare;

**RITENUTO**

pertanto, nel perseguitamento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché, in relazione all'occupazione del predetto cantiere temporaneo, possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione ad ogni uso dello spazio demaniale all'uopo interessato a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa;

**VISTI**

il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

**VISTI**

gli atti dell'Ufficio;

**SENTITO**

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

**RENDE NOTO CHE:**

- nel porto di Ancona, per conto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino del Ministero della Cultura, verrà prossimamente occupato temporaneamente uno spazio demaniale marittimo della superficie pari a mq 105,00 c.ca a tergo della sede della locale Capitaneria di Porto, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica prodotta in allegato a corredo del presente provvedimento, ciò per attività di cantiere edile ai fini dell'esecuzione da parte della medesima Soprintendenza di lavori di restauro e messa in sicurezza delle strutture archeologiche site in prossimità della vicina strada denominata Lungomare Vanvitelli;
- tale occupazione avverrà per il tempo massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del 17/11/2025;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**Art. 1**

Dalle **ore 07,00 di lunedì 17 novembre p.v. sino alle ore 18,00 di mercoledì 17 dicembre p.v.**, lo spazio demaniale come sopra interessato ai fini del cantiere temporaneo in argomento, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'immagine planimetrica allegata al presente provvedimento, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, restando quindi ivi vietati in proposito l'accesso e la sosta di qualunque veicolo ed ogni persona.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata al cantiere edile in questione.



## Art. 2

Per l'intera permanenza del cantiere edile di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo impegnato resterà nella totale custodia dell'impresa affidataria dei lavori a cui tale cantiere verte.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente recintato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire in qualunque momento intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circostante circolazione viaria, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

## Art. 3

Ai fini della permanenza del cantiere edile in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo dell'impresa affidataria dei lavori a cui tale cantiere verte quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente formati che sia necessaria in qualunque momento per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale circolazione viaria pubblica sia pedonale che veicolare;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nello spazio demaniale di cui trattasi;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia dello spazio interessato dalle lavorazioni ad essa appaltate non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 2 ore dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via del cantiere edile in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni del medesimo cantiere sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dal cantiere edile in argomento secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti (Regolamento accessi approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016), nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei lavori a cui verte il cantiere edile in argomento, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi – oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento – per la cantierizzazione degli stessi lavori;
- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;



- il conseguimento di ogni titolo od autorizzazione di sorta nella fattispecie dovuto per legge ai fini dell'insediamento del cantiere edile in argomento;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione a tutto quanto sopra, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

#### **Art. 4**

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento nell'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

#### **Art. 5**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(Dott. Salvatore Minervino)*

**IL PRESIDENTE**

*(Ing. Vincenzo Garofalo)*



## **PORTO DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO DEMANIALE MARITTIMO NELLA ZONA DEL PORTO STORICO AI FINI DEI LAVORI DI RESTAURO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE DEL LUNGOMARE VANVITELLI**

## ELABORATO PLANIMETRICO

